INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 52

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non puo' superare l'ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione di cui all'articolo 46. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1975, N.720.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1976, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	X — Contributo di rinnovamento naviglio marina mercantile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-52-comma-abrogato-dal-d-lgs-13-dicembre-2010-n-212/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it